Nelle Sta ripartizione degli utili con tutela dell’autonomia

IL Sole 24 Ore | NORME E TRIBUTI | 24 LUGLIO 2026 | Angelo Busani

Due terzi sia del capitale sia dei voti ai soci avvocati (o ad altri soci professionisti), una nuova disciplina per la ripartizione degli utili nelle società tra avvocati (Sta), il divieto di svolgere la propria attività prevalente in favore del socio non professionista, la possibilità dell’avvocato di partecipare a società tra professionisti (Stp), l’affermazione esplicita della responsabilità illimitata, in via solidale con la Sta, dell’avvocato che cagiona un danno a un cliente: sono questi i punti principali per l’esercizio della professione forense in forma societaria che discendono dalla legge approvata in via definitiva dal Parlamento recante la delega al Governo per l’esercizio dell’avvocatura.

La delega conferma che nelle società tra avvocati i soci di capitale non possono avere più di un terzo del capitale sociale e più di un terzo dei diritti di voto, in quanto i due terzi del capitale e dei voti devono appartenere ad avvocati (o ad altri soci professionisti, se la società tra avvocati è multiprofessionale).

È diversa la norma sulle Stp (articolo 10, legge 183/2011) che non parla di quote di capitale ma solo della necessità che i professionisti “pesino” per almeno i due terzi nelle decisioni dei soci. Ricordando che nell’attuale disciplina della Stp non vi sono norme in tema di ripartizione degli utili, la delega sulle Sta prevede anzitutto un principio generale: occorre garantire una distribuzione degli utili che non determini, né direttamente né indirettamente, alcuna interferenza sull’indipendenza, sull’autonomia e sulla libertà decisionale dei soci professionisti.

Accanto a questo criterio, viene enunciata una regola non facilmente comprensibile, articolata in due segmenti, i quali comunque vanno letti in congiunzione con il principio che la Sta non può prestare attività in misura prevalente a favore del socio non professionista o di soggetti da esso controllati o collegati o sottoposti a comune controllo: quando la società presta attività «a favore del socio non professionista» (o di soggetti controllati o collegati o sottoposti a comune controllo) gli utili devono essere distribuiti secondo criteri di proporzionalità, senza però che venga precisato quali debbano essere questi criteri (alla quota di capitale? Al lavoro svolto?).

Da notare che si sta parlando di attività che la Sta effettua per il socio capitalista e non di incarichi procurati, segnalati o comunque provenienti dal socio; per gli utili derivanti da clienti o attività non riconducibili al socio non professionista, lo statuto della Sta può riconoscergli una quota di utili più elevata, ma con un limite: la quota del socio non professionista non può superare il 33% della quota di utili spettante ai soci professionisti.

Ad esempio, se ai soci professionisti spettano complessivamente 100mila euro, al socio non professionista possono spettare al massimo 33mila euro. La norma beninteso non dice che il socio non professionista può percepire il 33% dell’utile totale, ma che devono essergli attribuiti utili non superiori al 33% di quelli spettanti ai professionisti. Quindi il massimo teorico del socio non professionista dovrebbe essere circa pari al 24,8 per cento dell’utile complessivo. In sostanza, non si può attribuire arbitrariamente al socio non professionista una quota sproporzionata degli utili derivanti da incarichi che provengono dal medesimo o dal suo gruppo.

La ripartizione deve riflettere criteri oggettivi, verosimilmente collegati alla partecipazione sociale, agli apporti e al lavoro effettivamente svolto. In altre parole, la norma punta a evitare una società nella quale il socio di capitale incassi una parte eccessiva degli utili, sottragga valore economico al lavoro dei professionisti e utilizzi il proprio potere economico per influenzare decisioni professionali.

La legge delega ammette espressamente la partecipazione degli avvocati alle Stp, ma «solo per l’esercizio dell’attività di consulenza» e quindi non per l’attività giurisdizionale che l’avvocato può svolgere solo partecipando a una Sta: quindi, pare si possa anche avere una Stp partecipata da soli avvocati, i quali non esercitino attività contenziosa.

Allo stesso modo, la Sta può essere partecipata anche da professionisti non avvocati. E pare potersi configurare anche una Sta multiprofessionale ove gli avvocati siano in netta minoranza (sia per teste sia per quote) rispetto agli altri professionisti, fermo restando che la maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve comunque essere composta da soci avvocati. Nell’attuale normativa della Stp non esistono invece prescrizioni relative alla composizione dell’organo amministrativo. © RIPRODUZIONE RISERVATA

- Il Sole 24 Ore S.p.A. - Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA